

**Marco Rossetti**

## **Danno esistenziale: fine di un incubo. Quella gramigna infestava i tribunali.**

nota a: Cassazione civile Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022

in *Diritto & Giustizia* 2005, 40

Addio a una categoria priva di autonomia giuridico-sistemica

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus: in termini semplici, solari e inconfutabili, la Corte di cassazione spazza d'un colpo dal campo della responsabilità civile la gramigna infestante del "danno esistenziale", e con essa le incertezze, le aporie e le assurdità che recava seco. Con la sentenza 15022/05 (pubblicata a p. 48), il giudice di legittimità integra (sebbene, come si dirà meglio più innanzi, non completi del tutto) il percorso di riscrittura delle regole della responsabilità, iniziato con Cassazione 8827 e 8828 del 2003 (in "D&G" 22/2003 p. 8), e proseguito - con riferimento al danno non patrimoniale di tipo biologico - da Cassazione 19057/03 (pubblicata in "D&G" 15/2004 p. 56).

Questo il quadro che ne emerge:

- a) il danno non patrimoniale è una categoria ampia, suscettibile di essere definita solo in negativo: rientrano in tale categoria i pregiudizi "non suscettivi di valutazione economica" (&sect; 10.2 dei motivi della decisione);
- b) mentre tutti i danni patrimoniali sono sempre risarcibili, nel concorso degli altri elementi costitutivi della responsabilità (colpa, nesso causale e così via), altrettanto non può dirsi per i danni non patrimoniali, i quali sono e restano risarcibili "solo nei casi previsti dalla legge", ex articolo 2059 Cc;
- c) le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale sono costituite da due categorie: 1) le ipotesi espressamente previste da una norma di legge ad hoc (articoli 185 Cp o 89 Cpc); 2) le ipotesi in cui la condotta illecita abbia leso valori inviolabili della persona, costituzionalmente protetti.

### **RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI**

Quello della "perimetrazione" dei confini del danno non patrimoniale, e della distinzione da altre figure, e problema le cui radici rimontano al XIX secolo, e che sarebbe vano pretendere di riassumere in poche righe. È possibile, però, ricordare almeno gli "snodi" cruciali che hanno reso tale problema un argine rotto al torrente delle opinioni (Berti, Peccenini e Rossetti, *I nuovi danni non patrimoniali*, Milano, 2004, 5 e ss.). Un tempo, nessuno dubitava che "danno morale" e "danno non patrimoniale" fossero la stessa cosa: un quid non apprezzabile in denaro. "Danno morale" era l'espressione usata dalla basoche e da talune sentenze, "danno non patrimoniale" era quella più nobile usata dalla dottrina. Il legislatore del 1942 preferì quest'ultima espressione, come si afferma chiaramente nella relazione al codice civile, per evitare confusioni con la categoria - escogitata da parte della dottrina - dei "danni patrimoniali indiretti", un escamotage per consentire la liquidazione del danno non patrimoniale in un sistema che, per diritto vivente, non l'ammetteva (come statuito da Cassazione Su 20 ottobre 1924, in *Giur. it.*, 1924, I, 1, 952).

Con l'entrata in vigore del codice del 1942, e con l'introduzione del limite alla risarcibilità se non nei casi previsti dalla legge, iniziò un lavoro esegetico, scandito da alcuni contributi dottrinari (Scognamiglio in Riv. dir. civ., 1957, 277), e da famosi arresti giurisprudenziali (in ordine cronologico, i leading cases sono tribunale di Genova 25 maggio 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 54, Cassazione 3675/81 e Corte costituzionale 184/86) tutti concordi nell'affermare che l'articolo 2059 Cc, là dove parla di "danno non patrimoniale", in realtà faccia riferimento non a tutti i danni non patrimoniali, ma ad una categoria più ristretta e circoscritta di essi, quella dei "danni morali", intesi quali pregiudizi "pertinenti alla sfera intima del danneggiato" (così Scognamiglio, op. cit.). Questo orientamento, come oggi si ritiene pacificamente, era dettato dall'intento di consentire il risarcimento di pregiudizi chiaramente non patrimoniali, segnatamente quello alla salute, anche in assenza di reato, e dunque in casi in cui non ricorrevano "i casi previsti dalla legge" per la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (Rossato, in Riv. dir. civ. 2000, II, 60-61). Si distingueva tra "danno morale" e "altri danni non patrimoniali" per sottrarre almeno una parte dei pregiudizi non patrimoniali al divieto di risarcibilità sancito dall'articolo 2059 Cc. Si trattava di una distinzione artificiosa, posto che in rerum natura appare arduo, se non impossibile, distinguere - ad esempio - il dolore fisico causato da una frattura femorale dal dolore morale derivante dalla forzata rinuncia a camminare per tutto il periodo della convalescenza. E ciò a prescindere dal rilievo, tanto evidente quanto trascurato, che il codice civile non parla mai di "danno morale", ma solo di danno non patrimoniale, e che pertanto fu una evidente forzatura interpretativa pretendere di affermare che l'articolo 2059 Cc, là dove pone un limite al risarcimento, faccia riferimento solo al "danno morale", inteso quale circonferenza di diametro minore rispetto ai "danni non patrimoniali". Nondimeno questo orientamento, così risalente e così condiviso, finì per trasformare in vulgata l'idea secondo cui sarebbe possibile non solo concettualmente, ma anche nel mondo dei fenomeni reali distinguere il "danno morale" (cioè la sofferenza) dagli altri pregiudizi non patrimoniali.

In questo modo si intrecciarono e si confusero due problemi che erano e dovevano restare distinti: quello della definizione dei pregiudizi non patrimoniali, e quello della loro risarcibilità. Detto altrimenti, si usarono le definizioni per aggirare l'irrisarcibilità imposta dalla legge. Questo orientamento, nella seconda metà degli anni '90, aveva conosciuto una crescita ipertrofica, che aveva condotto a vere e proprie duplicazioni risarcitorie: di qualsiasi pregiudizio non economico bastava infatti predicare che esso fosse non un "danno morale", ma un "danno non patrimoniale", per consentirne la risarcibilità anche nelle ipotesi in cui la legge non lo permetteva. Vas electionis di questa tendenza fu la teoria del danno esistenziale, la quale - anche se al di là delle affermazioni e delle intenzioni di suoi padri fondatori - condusse torme di hungry lawyers a domandare, e non di rado vari giudici di pace a ravvisare, danni non patrimoniali risarcibili nelle più bislacche ed improbabili fattispecie: essere restati senza energia elettrica, essere entrati con ritardo al cinema, non avere potuto vedere il filmato della cerimonia nuziale, avere perso il gatto, e via dicendo.

**LA CORTE PROVA A REAGIRE, MA ALIMENTA I CONTRASTI**

La Corte di cassazione provò a mettere ordine in questo disastrato settore con due celebri decisioni (Cassazione 8827 e 8828/03 cit.), sancendo alcuni principi chiarificatori: a) non esistono *tertium genera* di danni oltre quelli patrimoniali e non patrimoniali; b) i danni non patrimoniali sono risarcibili nei casi previsti dalla legge, e tra questi rientrano tutte le ipotesi di lesioni di interessi della persona costituzionalmente protetti. Le indicazioni della Suprema corte, a chi le avesse guardate senza preconcetti, apparivano chiare: a fronte di fatti illeciti produttivi di effetti non patrimoniali, non è possibile pretendere di ravvisare e liquidare tanti danni quanti sono i disagi cui è andata incontro la vittima: e così, ad esempio, nel caso di danno alla salute, un danno per non essere andato a teatro, un danno per non essere andato a caccia, un danno per non essere andato a scuola, un danno per avere sofferto, e così via.

Purtroppo, la non del tutto cristallina sintassi di alcuni passi delle suddette decisioni alimentò nuovi contrasti tra gli interpreti, ed in particolare quello che potremmo definire della “bipartizione” o “tripartizione” del danno non patrimoniale.

Secondo alcuni osservatori, infatti, per effetto delle sentenze 8827 ed 8828/03, cit., la vittima di un illecito aquiliano potrebbe pretendere dall’offensore il ristoro di tre poste di danno non patrimoniale: il danno biologico, il danno morale, e l’ulteriore danno non patrimoniale consistito nella lesione di interessi della persona di rango costituzionale (*ex multis*, in tal senso, Bona in *Danno e resp.*, 2003, 841; nonché, ma in chiave critica, Ponzanelli, in *Danno e resp.*, 2004, 5).

Secondo altro orientamento, invece, le sentenze della corte di cassazione 8827 ed 8828/03 non hanno creato nuove “voci” di danno, e non è possibile alcuna distinzione, all’interno della generale categoria del danno non patrimoniale, tra danno morale propriamente detto, e “altri” danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti, in quanto qualsiasi perdita di tipo personale si traduce sempre e comunque in una sofferenza: sicché tra il danno morale e gli “altri” danni non patrimoniali non sussiste quella diversità ontologica che legittima, invece, la distinzione tra danno biologico, danno patrimoniale e danno non patrimoniale (tribunale di Roma 16 gennaio 2004, in *Giurispr. romana*, 2004, fasc. 3; tribunale di Roma 27 gennaio 2004, *Palaià c. Villa Alba*, inedita; tribunale di Roma 26 gennaio 2004, *Tocco c. Regione Lazio*, inedita).

Questa diversità di vedute sembra avere contagiato la stessa Cassazione. Talora, infatti, il giudice di legittimità ha distinto in modo netto il pregiudizio morale, definito come la sofferenza contingente ed il turbamento dell’animo transeunte, dal danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (Cassazione 729/05, inedita).

Talaltra, invece, i cosiddetti “altri” pregiudizi non patrimoniali, diversi dal “danno morale”, non sono che una “voce” o aspetto del danno morale, e quindi non sarebbero risarcibili autonomamente (così Cassazione 15449/02, in “D&G” n. 41/2002 p. 22, ma specialmente 25).

UN PO’ D’ORDINE

La sentenza in rassegna apporta un meritorio contributo di chiarezza sulla questione, sotto due profili:

a) sul piano delle definizioni, mostrando di ritenere che “danno morale” è espressione atecnica, priva di dignità dogmatica, utilizzata dalla prassi per designare una aliqua particula di danni non patrimoniali:

b) sul piano dei concetti, espressamente affermando che sofferenze morali e pregiudizi di interessi costituzionalmente protetti non sono “danni” diversi, ma sono elementi di cui tenere conto nella liquidazione dell’(unico) danno non patrimoniale;

c) sul piano della dogmatica, chiarendo che il danno non patrimoniale è “tipico”, e cioè può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

L’aspetto sub b) è di fondamentale importanza, giacché porta a concludere che la perduta possibilità di svolgere questa o quell’altra cosa non sono danni, ma sono fatti, dei quali si deve tenere conto nella liquidazione di un danno unitario, che prende il nome di “danno non patrimoniale” ed è rappresentato dalla sintesi di tutti gli effetti non patrimoniali negativi prodotti dall’illecito. Si è detto “sintesi”, e non “sommatoria”, in quanto nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre sempre avere cura di evitare di liquidare due volte il medesimo pregiudizio, come bene mette in evidenza proprio la decisione che si annota.

La Corte ha infatti stabilito che, se nella predisposizione delle “tabelle” uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto il singolo ufficio giudiziario abbia già tenuto conto del pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale, questo pregiudizio non può poi essere nuovamente liquidato accanto ed in aggiunta al “danno morale”, desunto dalle suddette tabelle. Mi pare che questa affermazione dimostri in modo inequivocabile due cose. La prima è che il cosiddetto “danno morale” e il “danno da rottura del rapporto parentale” sono due modi diversi di chiamare il medesimo pregiudizio. Se, infatti, si trattasse davvero di due pregiudizi “ontologicamente” diversi, non si comprende come sarebbe possibile predeterminare in via astratta il risarcimento dell’uno, “contaminandolo” con il risarcimento dell’altro. Del resto, non occorrerà davvero alcun esprit de finesse per avvedersi che chi perde una persona cara patisce un vulnus morale che può assumere forme esteriori diverse (prostrazione, forzata rinuncia a varie attività, perdita di conforto morale), ma che ontologicamente è uno ed uno soltanto. La tesi che moltiplica i pregiudizi non patrimoniali a seconda degli effetti di essi è dunque ormai insostenibile, così come - ad esempio - sarebbe insostenibile pretendere di distinguere, in caso di ritardato pagamento di una obbligazione, tanti danni quanti sono i beni al cui acquisto il creditore dovrà rinunciare in conseguenza dell’altrui inadempimento.

**IL DANNO ESISTENZIALE È MORTO, VIVA IL DANNO ESISTENZIALE!**

Non meno importante, nella sentenza che si annota, è l’affermazione secondo cui il danno non patrimoniale è “tipico”. In realtà, se bene intendo il pensiero della Sc, tipico non è tanto il danno in sé, quanto le condizioni in presenza delle quali esso è risarcibile. Dunque il danno non patrimoniale è un danno “tipicamente risarcibile”, ovvero risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Tali sono, come accennato, sia le ipotesi oggetto di disciplina normativa ad hoc, sia, in generale, le ipotesi di lesioni di diritti inviolabili della persona. Da ciò la Corte fa discendere la insostenibilità teorica della nozione di “danno esistenziale”, mettendone a

nudo una delle tante fragilità: la categoria, così come costruita in dottrina, è un recipiente vuoto, *bonne a tout faire*, che non esce dall'alternativa: se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex articolo 2059 Cc; se, per contro, col sintagma “danno esistenziale” si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale già oggi risarcibile ex articolo 2059 Cc, in base alla lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 Cc.

In questo modo, la Sc sconfessa quelle decisioni, rese da altre sezioni della Corte stessa, nelle quali si era ritenuto di potere concepire una categoria generale di danno definibile “esistenziale”, definita genericamente come “disagi e turbamento soggettivo”, ma della quale la stessa Corte non aveva mai bene spiegato qui fossero le caratteristiche ed il fondamento (mi riferisco a Cassazione 8904/03 la quale ritenne “esistenziale” il danno da demansionamento del lavoratore subordinato; Cassazione 9009/01 la quale ammise astratto la risarcibilità del “danno esistenziale” patito dal lavoratore subordinato per mancato godimento del diritto alle ferie; Cassazione 4783/01, in “D&G” n. 15/2001, p. 39, che definì “esistenziale” la sofferenza causata da lesioni fisiche, cui era seguita quodam tempore la morte della vittima; Cassazione 7713/00, in “D&G” n. 23/2000 p. 23, ed ivi, n. 24/2000 p. 4, con la quale la Sc ha affermato che la lesione di uno qualsiasi dei diritti fondamentali della persona, anche a prescindere dalla commissione di un reato, è causa di un danno ingiusto ai sensi dell'articolo 2043 Cc, che va risarcito in via equitativa in aggiunta rispetto agli eventuali pregiudizi patrimoniali). Né si creda che tale orientamento, prima della sentenza qui in rassegna, fosse incontrastato: in non rari casi infatti la Sc con maggior realismo e meno indulgenza a costruzioni puramente teoriche, non aveva avuto peli sulla lingua nell'affermare che la tesi del cosiddetto “danno esistenziale” non costituisse altro che un tentativo (più o meno giustificabile) di aggirare il divieto posto dagli articoli 2059 Cc e 185 Cp, escogitato al fine di dare tutela a pregiudizi altrimenti irrisarcibili.

Tali affermazioni si rinvencono in un caso in cui il ricorrente aveva invocato, quale pregiudizio derivato dalla irragionevole durata del processo, non solo l'esistenza di danni patrimoniali e morali, ma anche di un “danno esistenziale”, e la Sc ha seccamente liquidato tale pretesa, osservando che - a prescindere da qualsiasi questione circa la configurabilità o meno del suddetto danno esistenziale - esso, quand'anche esistesse, non sarebbe che una “voce” o aspetto del danno morale, e quindi non sarebbe risarcibile autonomamente (in terminis, Cassazione 12935/03; Cassazione 2478/03, in “D&G” n. 12/2003 p. 93 Cassazione 15449/02, in “D&G” n. 41/2002 p. 22, ma specialmente 25, con nota di Dione).

È estremamente significativo, a questo riguardo, riportare le parole di Cassazione 12935/03: “la figura del danno “esistenziale” è stata elaborata per sopperire alle lacune, riscontrate in punto di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona, connesse all'impossibilità di giovare dell'articolo 185 Cp (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non si fosse concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia di cui trattasi (scilicet, il danno da irragionevole durata del processo, nda), poiché il legislatore è intervenuto enun-

ciando espressamente la possibilità di riconoscere il danno “non patrimoniale” al di fuori dai limiti posti dall’articolo 2059 Cc (articolo 2, primo comma, della legge 89/2001), risulta evidente come il pregiudizio esistenziale possa costituire, semmai, una “voce” del danno indicato da ultimo, i cui caratteri naturalistici (incidenza su una concreta attività pur non reddituale e non mero patema interiore) non consentono, tuttavia, secondo quanto rilevato anche in dottrina, il riferimento ad una autonoma categoria la quale sia, in sé, soggetta ad un regime risarcitorio diverso da quello previsto per il danno non patrimoniale appunto e che non postuli, quindi, necessariamente, la relativa dimostrazione, tanto più che detto pregiudizio, concretandosi in una modificazione dell’agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi alla modifica dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via) di quelli che suggeriscono l’esistenza di un danno morale soggettivo”.

La Corte di cassazione dunque, nella sentenza appena citata, non nega che la perduta possibilità di continuare a svolgere una determinata attività, cui la vittima attendeva prima del fatto illecito, possa costituire un danno risarcibile, ma precisa che di tale perdita si deve tenere conto nella liquidazione del danno morale, e non già creando categoria di danno ad hoc.

Allo stesso filone può ascriversi altresì il decisum di Cassazione 14488/04, la quale affermò risolutamente che “non esiste la categoria del cosiddetto danno esistenziale, essendo, invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti”.

Del pari assai contrastata era la categoria del danno esistenziale nella giurisprudenza di merito.

È singolare rilevare come la maggior parte delle sentenze di merito edite che hanno ritenuto di ravvisare in concreto un danno “esistenziale”, non hanno fatto altro che liquidare a titolo di danno esistenziale (talora denominato danno da perdita o lesione dell’affettività parentale) il pregiudizio non patrimoniale conseguente alla perdita di una persona cara (tribunale di Venezia 30 settembre 2002, in Gius, 2003, 761; tribunale di Napoli 12 febbraio 2002, in Arch. circolaz., 2002, 495; tribunale di Palermo 8 giugno 2001, in Giur. it., 2002, 951; Giud. pace Sora 10 luglio 2000, in Giurispr. romana, 2001, 341; tribunale di Milano 31 maggio 1999 e tribunale di Treviso 25 novembre 1998, ambedue in Riv. giur. circolaz., 2000, 143; tribunale di Torino, 08 agosto 1995, in Resp. civ., 1996, 282), ovvero il danno patito dai congiunti della vittima di gravi lesioni (tribunale di Lecce 17 settembre 2001, in Giur. merito, 2002, 399; tribunale di Agrigento 4 giugno 2001, in Giust. civ., 2002, I, 2603), e quindi danni tipicamente “moralì”.

Altre decisioni hanno liquidato come esistenziale un danno in realtà consistente nella lesione dell’immagine, della reputazione o dell’identità personale della vittima agli occhi di terzi (tribunale di Forlì 9 ottobre 2002, in Gius, 2003, 91 e tribunale di Verona, 26 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 3529, ambedue relative alla pubblicazione non autorizzata di una fotografia; pret. Parma 24 marzo 1999, in Cassano, op. ult. cit., 191, relativa ad una ipotesi di licenziamento ingiurioso; tribunale di Milano 8 giugno 2000, ivi, 271; tribunale di Forlì, 15 marzo 2001, ivi, 485). Altre decisioni ancora hanno qualificato come esistenziale un pregiudizio consistente puramente ed unicamente nel disagio dell’animo, e quindi in un danno morale. Le fattispecie concrete prese in esame dalle decisioni di questo ti-

po hanno ad oggetto una vasta gamma di “dolori”, che vanno dalla semplice perdita di un valore d’affezione (tribunale di Roma 17 aprile 2002, in *Giurispr. romana*, 2002, 251, relativa al danno da morte dell’animale; pret. Salerno-Eboli, 17 febbraio 1997, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2037, relativa all’inadempimento del contratto di videoripresa della cerimonia nuziale), ad eventi variamente incidenti sulla serenità della vittima (tribunale di Palermo 3 marzo 2003, in *Gius.*, 2003, 1911, e tribunale di Locri- Siderno, 6 ottobre 2000, in *Danno e resp.*, 2001, 393, ambedue relative alla nascita di un bimbo malformato, senza che la madre ne fosse stata informata; tribunale di Milano 15 marzo 2001, in *Cassano*, op. cit., 481, relativa al danno da ingiurie ed aggressioni; tribunale di Torre Annunziata 20 marzo 2002, in *Gius.*, 2002, 1646, e giud. pace Casamassima 10 giugno 1999, in *Cassano*, op. cit., 223, ambedue relative ad una ipotesi di forzosa interruzione della gravidanza in seguito all’illecito del terzo; giud. pace Milano 23 luglio 2002, in *giudice di pace*, 2003, 130, *Giud. pace Siracusa* 26 marzo 1999, in *Giust. civ.* 2000, I, 1205, e giud. pace Catanzaro 31 gennaio 2002, in *giudice di pace*, 2003, 132, tutte e tre relative ad una ipotesi di vacanza rovinata; App. Milano 12 febbraio 2003, in *Gius.*, 2003, 2063, relativa ad un caso di immissioni rumorose moleste; tribunale di Pisa 3 ottobre 2001, in *Gius.*, 2002, 440, relativa ad un caso di molestie sessuali). Numerose, peraltro, sono state anche le pronunce di merito fermamente contrarie alla configurabilità di un danno definibile come “esistenziale”. Si segnalano, in particolare:

a) tribunale di Bergamo, 26 febbraio 2003, in *Danno e resp.*, 2003, 547; tale sentenza, in un caso in cui i congiunti di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito avevano domandato il risarcimento del danno esistenziale, ha osservato che la tesi del danno esistenziale, la quale riconduce tutti i pregiudizi non patrimoniali all’articolo 2043 Cc, eccezion fatta per il cosiddetto patema d’animo, nel quale si identifica il danno morale, è erronea in iure, in quanto l’articolo 2043 Cc disciplina unicamente il risarcimento del danno morale. Il cosiddetto “danno esistenziale”, dunque, può avere qualche rilievo come categoria descrittiva, ma non rappresenta un’autonoma categoria giuridico-sistematica, e le perdite che vengono sussunte nel pregiudizio esistenziale in realtà non rappresentano che danni morali o biologici;

b) tribunale di Roma, 07 marzo 2002, in *Giur. romana*, 2002, 4, 160, nonché in *Corriere giur.*, 2002, 10, 1338 con nota di Barengi; in questa decisione, avente ad oggetto un caso di danno da morte del congiunto, il Tribunale ha affermato che il danno cosiddetto esistenziale, dal punto di vista ontologico, non si distingue in nulla dal danno morale, aggiungendo che “la teoria del danno esistenziale non costituisce che un raffinatissimo tentativo di aggirare (consapevolmente o meno) il divieto di cui all’articolo 2059 Cc: tentativo ammissibile nelle sedi scientifiche, non in quelle giudiziarie, ove il giudice ha il compito di applicare la legge, non di disapplicarla”;

c) tribunale di Venezia, 14 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 1, 198, secondo cui “in caso di lesione alla salute non può essere liquidata - oltre al danno biologico - una distinta voce di danno esistenziale: ciò in quanto nel danno biologico rientrano già tutte le perdite di utilità esistenziali”.

d) tribunale di Verona (ordinanza), 02 settembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, I, 1164, secondo cui “il danno esistenziale può essere riconosciuto in favore di

congiunti della vittima di reato ove si tratti di danno riflesso o di rimbalzo, ma quando la voce danno è pretesa dalla vittima principale del fattoreato, la stessa deve ritenersi ricompresa nella categoria dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 Cc”.

e) tribunale di Genova, 11 luglio 2002, in Gius, 2003, 9, 997, secondo cui in caso di fatto illecito che abbia prodotto un danno alla persona, il danneggiato non può pretendere la liquidazione di una autonoma somma a titolo di danno esistenziale, giacché tale voce di danno è già considerata nella somma liquidata per il danno biologico.

f) giudice di pace Venezia , 07 marzo 2002, in giudice di pace, 2003, 32, secondo cui non è risarcibile il danno esistenziale consistente nel turbamento sofferto per aver assistito all’aggressione e al ferimento del proprio cane da parte di altro cane perché la dichiarata sofferenza psichica in concreto non è oggettivamente valutabile.

g) tribunale di Roma, 30 ottobre 2001, in Giur. romana, 2002, 2, 76, secondo cui il cosiddetto “danno esistenziale”, asseritamente subito dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, non è altro che un danno morale, la cui liquidazione in aggiunta a quest’ultimo costituirebbe pertanto una ingiusta duplicazione.